



CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELL'INFANZIA

Cenni storici

La categoria dei diritti dei bambini rappresenta un caso particolare all'interno della cornice dei diritti umani, per tutta la sua problematicità dovuta a diversi fattori.

Oggi noi sappiamo che un bambino è portatore di diritti, ma se ripercorriamo per sommi capi la nostra storia ci accorgiamo che il posto occupato dai bambini è stato molto marginale, almeno fino al XIX secolo. Solo con la nascita della famiglia borghese e la rivoluzione industriale si forma una nuova cultura del bambino che, a poco a poco, prende un posto centrale all'interno della famiglia. Essa è però ancora l'unica sua garanzia. Infatti è solo nel XX secolo che l'attenzione per il bambino comincia a riguardare anche lo Stato e le istituzioni sovranazionali.

È nel **1924** che viene fatto il primo passo verso la positivizzazione giuridica del concetto di minore come soggetto di diritto e verso il riconoscimento della protezione speciale che gli spetta, a causa della sua condizione particolare, attraverso la Dichiarazione dei diritti dell'infanzia. A questa seguono numerose altre dichiarazioni (dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del **1948** alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del **1959**), ma è solo con la Convenzione dei diritti del fanciullo del **1989** che si fa un salto in avanti in questo processo di riconoscimento, essendo questo il primo documento ad obbligare gli Stati che lo firmano e lo ratificano a rispettarlo. Si tratta quindi del primo documento di natura pattizia dal punto di vista del diritto internazionale, che assume perciò un valore vincolante per gli Stati firmatari. Sono due i principi ispiratori della Convenzione:

- il superiore interesse del fanciullo
- il principio di non discriminazione.

Questa ha rappresentato, oltre che un punto di arrivo, anche un punto di partenza, o meglio, di riferimento, per tutta una serie di iniziative legislative, a livello sia statale sia sovranazionale, a beneficio dell'infanzia. La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia rappresenta, inoltre, il primo documento a dare una definizione precisa di "bambino", ovvero di individuo che non ha ancora compiuto 18 anni, tranne nel caso in cui la legislazione del proprio paese non stabilisca un'età diversa. Nonostante i vari documenti che mirano alla tutela e al riconoscimento dei minori, il loro processo di affermazione è tuttora *in fieri* e necessita di ulteriori ricerche e monitoraggi.

Infanzia è una parola di origine latina che individua un periodo ben preciso della vita umana, corrispondente alla breve stagione della "mancanza della parola". Da qui anche *fanciullo*, che deriva da *infans*, cioè colui che ancora non parla; si tratta dunque di termini connotati negativamente, in quanto indicatori di incapacità, impossibilità di esprimersi e di farsi capire. Anche *minore* deriva dal latino: *minor* era, nella società romana, colui che veniva temporalmente dopo i *majores*, depositari del sapere e del senso della società. Questa concezione si è per lungo tempo riflettuta anche nella concezione che la società aveva del bambino, inteso unicamente come individuo che deve essere oggetto di tutela e protezione (almeno nell'era contemporanea) e non, invece, come un soggetto che deve essere anche pienamente titolare dei suoi diritti. È la Convenzione sui diritti del fanciullo del **1989** che affianca ai *diritti universalmente riconosciuti e sanzionati* una serie di *diritti di nuova generazione* (come il diritto all'identità del bambino, il rispetto della sua privacy, della sua dignità e della sua libertà d'espressione).

CONVENZIONE DELL'ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

(Versione semplificata)

Preambolo

Nel preambolo, vengono ricordati i principi fondamentali delle Nazioni Unite e le disposizioni particolari di determinati trattati e testi sui diritti dell'uomo; in specie, viene menzionato il riconoscimento del fatto che il bambino, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, necessita di una particolare protezione e di cure speciali; inoltre, viene affermata più rigorosamente la responsabilità di fondo della famiglia per quanto concerne l'assistenza e la protezione, la necessità di una protezione giuridica ed extragiuridica prima e dopo la nascita, l'importanza e il rispetto dei valori culturali della comunità del bambino e l'importanza della cooperazione internazionale per la realizzazione di questi diritti.

Articolo 1

Definizione di bambino

Il bambino (o bambina) è ogni essere umano fino a 18 anni.

Articolo 2

Divieto di discriminazione

Gli Stati devono rispettare, nel loro territorio, i diritti di tutti i bambini: handicappati, ricchi e poveri, maschi e femmine, di diverse razze, di religione diversa, ecc.

Articolo 3

Interesse superiore del bambino

Tutti coloro che comandano devono proteggere il bambino e assicurargli le cure necessarie per il suo benessere.

Articolo 4

Attuazione dei diritti

Ogni Stato deve attuare questa Convenzione con il massimo impegno per mezzo di leggi, finanziamenti e altri interventi. In caso di necessità gli Stati più poveri dovranno essere aiutati da quelli più ricchi.

Articolo 5

Orientamento del bambino e sviluppo delle sue capacità

Gli Stati devono rispettare chi si occupa del bambino.

Articolo 6

Diritto innato alla vita

Il bambino ha diritto alla vita. Gli Stati devono aiutarlo a crescere.

Articolo 7

Nome e nazionalità

Il bambino ha diritto a un nome e a una nazionalità.

Articolo 8

Tutela dell'identità

Gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del minore a preservare la propria identità e a prestare l'assistenza per il suo ripristino nel caso il minore ne sia illegalmente privato.

Articolo 9

Separazione dai genitori

Il bambino non può essere separato, contro la sua volontà, dai genitori. La legge può decidere diversamente quando il bambino viene maltrattato. Il bambino separato dai genitori deve mantenere i contatti con essi. Quando la separazione avviene per azioni di uno Stato (carcerazione dei genitori, deportazione, ecc.) il bambino deve essere informato del luogo dove si trovano i suoi genitori.

Articolo 10

Riunificazione della famiglia

Il bambino ha diritto ad andare in qualsiasi Stato per unirsi ai genitori. Se i genitori abitano in Stati diversi, il bambino ha diritto di mantenersi in contatto con loro.

Articolo 11

Trasferimenti e non-ritorni illeciti

Il bambino non può essere portato in un altro Stato illecitamente. Tutti gli Stati si devono mettere d'accordo per garantire questo diritto.

Articolo 12

Libertà di esprimere la propria opinione

Il bambino deve poter esprimere la propria opinione su tutte le cose che lo riguardano. Quando si prendono decisioni che lo interessano, prima, deve essere ascoltato.

Articolo 13

Libertà di espressione

Il bambino ha diritto di esprimersi liberamente con la parola, lo scritto, il disegno, la stampa, ecc.

Articolo 14

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Gli Stati devono rispettare il diritto del bambino alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Articolo 15

Libertà di associazione

Il bambino ha diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica.

Articolo 16

Protezione della vita privata

Il bambino deve essere rispettato nella sua vita privata. Nessuno può entrare a casa sua, leggere la sua corrispondenza o parlare male di lui.

Articolo 17

Accesso alle informazioni

Il bambino ha diritto a conoscere tutte le informazioni utili al suo benessere. Gli Stati devono:

- fare libri, film ed altro materiale utile per il bambino;
- scambiare con altri Stati tutti i materiali interessanti adatti per i bambini;
- proteggere i bambini dai libri o da altro materiale dannoso per loro.

Articolo 18

Responsabilità dei genitori

I genitori (o i tutori legali) devono curare l'educazione e lo sviluppo del bambino. Lo Stato li deve aiutare rendendo più facile il loro compito.

Articolo 19

Protezione da maltrattamenti

Gli Stati devono proteggere il bambino da ogni forma di violenza.

Articolo 20

Protezione del bambino fuori dal suo ambiente familiare

Lo Stato deve assistere il bambino che non può stare con la sua famiglia affidandolo a qualcuno. Chi si occupa del bambino deve rispettare le sue abitudini.

Articolo 21

Adozione

Gli Stati che ammettono l'adozione si accertano che il superiore interesse del minore sia la considerazione fondamentale e vigilano affinché sia autorizzata solo dalle autorità competenti.

Articolo 22

Minori rifugiati

Gli Stati adottano le misure adeguate affinché i minori rifugiati o che cercano di ottenere lo status di rifugiati ricevano protezione e assistenza umanitaria necessaria. Gli Stati collaborano con le organizzazioni competenti per aiutare i minori che si trovano in tale situazione.

Articolo 23

Minori disabili

Gli Stati riconoscono che i minori mentalmente o fisicamente disabili devono condurre una vita piena in condizioni che favoriscano la loro autonomia e partecipazione attiva alla vita della comunità. Gli Stati riconoscono il diritto dei minori disabili a beneficiare di cure speciali in maniera da concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale.

Articolo 24

Salute e servizi sanitari

Gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione.

Articolo 25

Verifica periodica della collocazione dei minori

I minori collocati dalle competenti autorità al fine di ricevere cure, protezione o terapie fisiche o mentali hanno diritto alla verifica periodica di dette terapie.

Articolo 26

Sicurezza sociale

Gli Stati riconoscono ad ogni minore il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale

Articolo 27

Standard di vita

Il minore ha diritto ad uno standard di vita adeguato. I genitori hanno la responsabilità fondamentale, lo Stato deve offrire se del caso un'assistenza materiale e programmi di sostegno.

Articolo 28

Istruzione

I minori hanno diritto all'istruzione. Gli Stati devono garantire l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti, l'istruzione secondaria accessibile per tutti, la diminuzione del tasso di abbandono scolastico e la promozione della frequenza scolastica.

Articolo 29

Finalità educative

L'educazione deve favorire lo sviluppo complessivo della personalità e delle attitudini del minore, il rispetto dei genitori, della propria identità culturale, il rispetto per le altre culture, dell'ambiente naturale e dei diritti umani.

Articolo 30

Minori di minoranze etniche o popolazioni indigene

I minori che appartengono a minoranze etniche, linguistiche o di origine indigena hanno il diritto di praticare la propria cultura, religione e di parlare la propria lingua.

Articolo 31

Gioco, tempo libero e attività culturali

Gli Stati riconoscono al minore il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività culturali.

Articolo 32

Sfruttamento del lavoro minorile

Il minore ha diritto di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto a lavori che comportino rischi o possano porre a repentaglio la sua educazione o nuocere alla sua salute o sviluppo. Gli Stati stabiliscono un'età minima di ammissione al lavoro.

Articolo 33

Uso di droghe

Gli Stati devono proteggere i minori contro l'uso di droghe e impedire che vengano utilizzati per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Sfruttamento sessuale

Gli Stati devono proteggere i minori contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.

Articolo 35

Rapimento, vendita e tratta

Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di minori per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Altre forme di sfruttamento

Gli Stati proteggono il minore contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Tortura e privazione della libertà

Nessun minore può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, né a pena capitale o imprigionamento a vita. Ogni minore privato della libertà sarà separato dagli adulti ed avrà diritto a mantenere i contatti con la sua famiglia, ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza legale o ogni altra assistenza adeguata.

Articolo 38

Conflitti armati

Gli Stati vigilano affinché i minori di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità e non siano arruolati nelle forze armate. Gli Stati adottano ogni misura affinché i minori coinvolti in un conflitto possano beneficiare di cure e protezione.

Articolo 39

Riabilitazione

Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale dei minori vittima di qualunque forma di sfruttamento o maltrattamento, di torture o di conflitti armati.

Articolo 40

Amministrazione della giustizia minorile

Gli Stati riconoscono ad ogni minore accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento che favorisca il suo reinserimento sociale e tenga conto dell'età. Il minore ha diritto di beneficiare di una assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la presentazione della sua difesa. Gli Stati si impegnano ad individuare soluzioni alternative all'istituto penale.

Articolo 41

Rispetto per le disposizioni in vigore

Nessuna delle disposizioni della Convenzione pregiudica l'applicazione delle norme più favorevoli al minore in vigore nella legislazione di uno Stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42

Gli Stati parte si impegnano a fare conoscere i principi della Convenzione con mezzi adeguati sia agli adulti che ai minori.

Articolo 43

Il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza controlla l'implementazione della Convenzione.

Articolo 44

Gli Stati parte sottopongono al Comitato ONU entro due anni dalla ratifica, e successivamente ogni cinque anni un Rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione e sui progressi compiuti. Gli Stati parte fanno in modo che i rapporti abbiano una larga diffusione nei loro Paesi.

Articolo 45

Le agenzie delle Nazioni Unite e ogni altro organismo competente possono sottoporre al Comitato ONU propri rapporti. Il Comitato ONU, se lo ritiene necessario, può trasmettere i rapporti governativi che contengono richiesta di consigli tecnici o assistenza tecnica alle agenzie delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti, così come può richiederli pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione. Il Comitato ONU può richiedere di procedere a studi su questioni specifiche relative ai diritti dell'infanzia.

TERZA PARTE

Articolo 46

La Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La Convenzione è soggetta a ratifica.

Articolo 48

La Convenzione rimane aperta alle adesioni di ogni Stato.

Articolo 49

La Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne dà comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione.

Articolo 51

Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della Convenzione.

Articolo 52

Ogni Stato può ritirare l'adesione alla Convenzione.

Articolo 53

Il Segretario delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione.

Articolo 54

I testi ufficiali della Convenzione in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.